

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
l'11 novembre 1999, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 mi-

liardi, al netto di lire 32.804 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'imdebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

Art. 2.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel

triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 3.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti in quanto più favorevoli rispetto alle disposizioni generali sulla locazione di immobili urbani, anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Mi-

nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera *d*) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri

sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica».

2. Alla lettera *d*) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: «Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento».

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate

le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

Art. 4.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La predetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni della presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se ed in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)

1. Il comma 14 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del

comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari».

Art. 6.

(Patrimonio immobiliare dello Stato)

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: «aventi valore significativo» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere».

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, an-

che non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze».

4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

«99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili ap-

partenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari, deve essere effettuata ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma».

5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939,

n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri».

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «approvati e resi esecutivi» sono sostituite dalla seguente: «stipulati».

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi. I valori di conferimento, ai fini di quan-

to previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge».

10. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.

11. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Art. 7.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società “Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni” e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.»;

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: «le modalità di trascrizione» a: «nonché».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «di ciascuna provincia», sono inserite le seguenti: «fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità»;

b) al comma 7, dopo le parole: «alienato a terzi», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione»;

c) al comma 9, dopo le parole: «Hanno titolo di priorità», sono inserite le seguenti: «a parità di prezzo». Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di imposte
sui redditi)*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: «26,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento»;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: «lire 336.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001 e lire 480.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002»;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni»;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: «lire 1.680.000», «lire 1.600.000», «lire 1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000» e «lire 1.150.000», rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 1.750.000», «lire 1.650.000», «lire 1.550.000», «lire 1.400.000», «lire 1.300.000» e «lire 1.200.000»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare

complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.»;

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

«2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.»;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: «lire 700.000», «lire 600.000», «lire 500.000», «lire 400.000» e «lire 300.000», rispettivamente contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire

750.000», «lire 650.000», «lire 550.000», «lire 450.000» e «lire 350.000»;

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *d)*, relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di lire»;

f) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. - (*Detrazioni per canoni di locazione*). – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.»;

g) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: «lire 270.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 500.000».

3. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)*, *d)*, numero 3), *e)* ed *f)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le

disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere *b*), *c*), numero 2), *d*), numeri 1), 2) e 4), e *g*), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b*), *b-bis*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*».

6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modi-

ficata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Art. 9.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari)

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della par-

te nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposto di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria

Art. 10.

(Imposta di registro sui conferimenti in società)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - *(Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole).* – 1. Per gli atti costitutivi e per gli au-

menti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società o ente nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.»;

b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte prima, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.»;

c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

1) alle lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: «1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «lire 250.000»;

2) le note sono sostituite dalle seguenti:

«NOTE – I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel pre-

sente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera *a*) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera *a*), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.»;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 43.

2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

Art. 11.

(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale)

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.»;

c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente il trattamento fiscale del reddito delle imprese prodotto dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve, e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma».

Art. 12.

(Oli emulsionati)

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce «Gas di petrolio liquefatti (GPL)», la seguente voce: «Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di

olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi».

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto in fine il seguente periodo: «a partire dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui al precedente periodo si estendono, con i limiti territoriali ivi definiti, al gas di petrolio

liquefatto anche miscelato ad aria anche se non distribuito tramite reti canalizzate;».

Art. 13.

(Esecuzione di rimborsi di modesta entità)

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

Art. 14.

(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999)

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

Art. 15.

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del

comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 16.

*(Assunzioni di personale
e misure di potenziamento del part-time)*

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Nell'ambito della

programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire se-

condo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.»;

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: «ivi comprese» fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredate da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative».

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

«18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.»;

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

«20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite».

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «Nell'ambito del medesimo comparto». Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di leg-

ge, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

Art. 17.

*(Riduzione di personale
del comparto della scuola)*

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della presente legge.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 18.

(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

Art. 19.

*(Valutazione dei corsi
di dottorato di ricerca)*

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da «nonché, a domanda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente».

Art. 20.

(Affitti e fitti figurativi)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decre-

to del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

Art. 21.

(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico)

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dei consorzi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 22.

(Acquisto di beni e servizi)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c),

della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet* di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Art. 23.

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato,

previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condi-

zione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

9. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1°

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

11. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2000»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicem-

bre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175».

12. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

13. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Com-

missione, nonchè, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2».

14. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali» e le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo» sono soppresse.

Art. 24.

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale)

1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera c) del comma 2

dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.

5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo perio-

do del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predisporrà una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

12. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.

13. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

14. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6».

15. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al

presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 25.

(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato medio realizzato negli ultimi due anni da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da bre-

vetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, precedentemente non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione dalla riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione della CUF.

4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione «medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità» deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità

medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

7. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

8. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo *ex fabrica*, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

9. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 50 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi».

11. Il Ministero della sanità predisporre annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, moti-

vando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 26.

(Patto di stabilità interno)

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

3. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti provvedono in particolare a:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39,

commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

9. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

10. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente arti-

colo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 27.

(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti)

1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

Art. 28.

(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)

1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residue alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può es-

sere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

Art. 29.

(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16».

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158».

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il comma 3.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: «a decorrere dall'esercizio finanziario 1999».

6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo

della lettera *d*) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.

7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 30.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a*) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; *b*) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a*), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliar-

di di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «per gli esercizi 1998 e 1999».

Art. 31.

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Art. 32.

(Contributo su pensioni con importo elevato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di soli-

darietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 33.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della

funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 34.

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i

Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 35.

(Norma di trasparenza)

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

Art. 36.

(Fondi speciali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddet-

ta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annue. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

Art. 37.

(Fondo di previdenza per il clero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito mini-

mo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: «pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie».

Art. 38.

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 39.

(Mutui con oneri a carico dello Stato)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

Art. 40.

(Rimborso dei buoni postali)

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

«Art. 178-bis - *(Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni)* – 1. Il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro».

Art. 41.

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente *tranche* di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica am-

ministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA
E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 42.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei

contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 9, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001, a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate coi decreti di cui al comma 9, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo

familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

4. L'assegno di cui al comma 3, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

6. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

7. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. Con i decreti di cui al comma 9 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

10. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Art. 43.

(Incremento delle pensioni sociali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

Art. 44.

(Libri di testo)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

Art. 45.

(Ulteriori finanziamenti)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:

a) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e all'articolo 3, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

b) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30 miliardi dall'anno 2000 e di lire 150 miliardi dall'anno 2001;

c) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di

impegno quindicennali di lire 46 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

d) per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 44 miliardi dall'anno 2002;

e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001 ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1;

f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001;

g) per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 2001;

h) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 35,5 miliardi dall'anno 2001 e di lire 45,5 miliardi dall'anno 2002;

i) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione

delle autostrade del mare, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;

l) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento degli atenei di cui all'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e alle disposizioni attuative, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001;

m) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002. Gli enti proprietari delle strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

n) per consentire la prosecuzione del servizio ferroviario integrato di tipo metropolitano nelle città in cui tale servizio viene effettuato dalla Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 225/T del 26 novembre 1993, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

o) per il completamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri, di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 ottobre 1998, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

p) per lo studio di fattibilità sulla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi nel 2000 e nel 2001;

q) per l'eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-bis site nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

r) per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale;

s) per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno 2000 e di lire 15 miliardi nell'anno 2001;

t) per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici sono autorizzati limiti di impegno quindicennali:

1) di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

2) di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi previsti dall'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

3) di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per gli interventi di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

u) per la prosecuzione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi

a decorrere dall'anno 2001 e di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

v) per incrementare il fondo per l'innovazione degli impianti a fune di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro».

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

Art. 46.

(Tutela dell'ecosistema marino)

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

Art. 47.

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.

2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità», ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, quelli tipici e tradizionali nonché quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

Art. 48.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997)

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 49.

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa)

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:

«3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano».

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

Art. 50.

(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate, tra le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, quelle che per entità, in rapporto alla dimensione della società, e per l'oggetto della società stessa, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. Le operazioni sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 1 e 13 del predetto decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 51.

(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada)

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamen-

to delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera *e*), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b*) e *c*) e dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

Art. 52.

*(Rimborso della tassa
sulle concessioni governative)*

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il pro-

siegno delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 53.

*(Copertura finanziaria ed entrata
in vigore)*

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

IL PRESIDENTE

TABELLE

TABELLA 1

(Articolo 9, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;

l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 400.000; per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 800.000.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

TABELLA 2
(Articolo 12, comma 2)

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA
DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante	Lire 657.774 per mille litri
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento	Lire 657.774 per mille litri
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:	
– con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
– con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 53, comma 1)

**COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA**
(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2000	2001	2002
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
1) Oneri di natura corrente			
Tabella «A» (1)	2.876	2.853	4.094
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	2.097	4.683	6.574
Rinnovi contrattuali	672	2.070	2.768
Separazione assistenza-previdenza	619	619	619
Assegno di maternità	92	186	188
Incremento fondo scuola	0	123	320
Riduzione oneri sociali maternità	255	745	769
Copertura riduzioni fiscali	0	500	1.500
Assistenza processi	31	31	0
Aumento pensioni sociali	98	100	103
Altre misure	330	309	307
Tabella «C»	1.396	779	1.198
Minori entrate correnti:			
Articolato	7.836	8.931	7.330
Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)	1.000	1.000	0
Effetti indotti	22	0	0
Oli emulsionati	1	2	3
Riduzione pressione fiscale	6.814	7.929	7.327
<hr/>			
Totale oneri da coprire ...	14.205	17.245	19.195
<hr/>			
2) Mezzi di copertura			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	255	1.007	1.211
Carbon tax: copertura tutela maternità ...	255	625	469
Effetti indotti	0	382	742

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2000	2001	2002
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
Tabella «C»	2	2	2
Riduzione di spese correnti:			
Articolato	7.138	8.840	7.508
Riduzione personale scuola	205	534	534
Assunzioni di personale	0	800	970
Previdenza e assistenza	3.645	3.652	2.150
Gestione debito pubblico	2.000	1.900	1.800
Riduzione aggio gioco del lotto	330	330	330
Consumi intermedi	958	1.624	1.724
Quota del miglioramento del risparmio pubblico ..	6.810	7.396	10.474
Totale mezzi di copertura ...	14.205	17.245	19.195
(Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)	20.018	27.151	51.369

NOTE:	2000	2001	2002
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse	5.794	6.261	7.805
2000 => miliardi 11.918;			
2001 => miliardi 7.686;			
2002 => miliardi 5.561.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie	2.918	3.408	3.710
2000 => miliardi 10.275;			
2001 => miliardi 10.000;			
2002 => miliardi 9.725.			
Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria ...	2.876	2.853	4.094
Fondo globale nuova legislazione	17.712	13.947	13.366
Regolazioni contabili nuova legislazione (2)	11.918	7.686	5.561
Fondo globale legislazione vigente	13.193	13.408	13.435
Regolazioni contabili legislazione vigente	10.275	10.000	9.725
2) Elenco delle nuove regolazioni contabili	11.918	7.686	5.561
Tesoro	5.561	1.561	561
Politiche agricole	1.357	1.125	0
Sanità	5.000	5.000	5.000

**BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002**

	1999 assestato	Previsioni		
		2000	2001	2002
<i>(importi in miliardi di lire)</i>				
A) LEGISLAZIONE VIGENTE				
A.1) ENTRATA	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	547,1	0,0	0,0	0,0
A.2) SPESA	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	664,3	0,0	0,0	0,0
Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
Applicazione sentenze Corte costitu- zionale	1.682,5	0,0	0,0	0,0
Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione	75,0	0,0	0,0	0,0
Gioco del lotto	4.154,0	0,0	0,0	0,0
Anticipazioni di tesoreria pregresse:				
INPS	6.327,0	0,0	0,0	0,0
INPDAP	3.875,0	0,0	0,0	0,0
Ripiano disavanzi pregressi USL ...	3.320,0	0,0	0,0	0,0
Risorse comunitarie	700,0	0,0	0,0	0,0
Fondo globale corrente	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0
Compensazione ARIET	538,0	0,0	0,0	0,0
Invalidi civili	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0
Rimborsi d'imposta non residenti ...	0,0	800,0	0,0	0,0
Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata	0,0	1.000,0	0,0	0,0
B) NUOVA LEGISLAZIONE				
B.1) SPESA	0,0	9.412,0	- 2.314,0	- 4.164,0
Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998	0,0	7.333,0	0,0	0,0
Fondo globale di parte corrente (diffe- renziale)		1.643,0	- 2.314,0	- 4.164,0
Fondo globale conto capitale		436,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo netto da finanziare (+ : positivo)	45.725,4	32.803,8	7.686,0	5.561,0

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	6.561.604	3.283.254	2.434.304
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 5.561.000			
2001: 1.561.000			
2002: 561.000			
Ministero delle finanze	2.237.735	1.438.521	2.671.521
Ministero della giustizia	136.437	198.537	278.537
Ministero degli affari esteri	320.179	253.278	260.778
Ministero della pubblica istruzione	688.369	735.273	735.273
Ministero dell'interno	202.450	240.000	210.000
Ministero dei trasporti e della navigazione	(a) 303.000	(a) 538.000	(a) 638.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 85.000			
2001: 85.000			
2002: 85.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero della difesa	94.790	373.999	629.999
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.374.750	1.135.750	10.750
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 1.357.000			
2001: 1.125.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	209.600	309.600	309.600
Ministero del commercio con l'estero	20.000	40.000	40.000
Ministero della sanità	5.199.250	5.202.200	5.198.400
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 5.000.000			
2001: 5.000.000			
2002: 5.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	52.270	72.370	22.500
Ministero dell'ambiente	120.376	136.676	70.876
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	190.000	190.000	155.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	17.811.810	14.147.458	13.665.538

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	(a)	(a)	(a)
Ministero dei trasporti e della navigazione	– 100.000	– 200.000	– 300.000
 TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDU- ZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	 – 100.000	 – 200.000	 – 300.000
 TOTALE TABELLA A . . .	 17.711.810	 13.947.458	 13.365.538

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE**

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.429.263	1.514.000	1.330.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 7.000			
2001: 181.000			
2002: 254.000			
Ministero dell'interno	25.000	25.000	–
Ministero dei lavori pubblici	(a) 257.200	(a) 359.200	(a) 362.200
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 70.000			
2001: 182.000			
2002: 185.000			
Ministero dei trasporti e della navigazione	137.500	303.000	354.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 129.000			
2001: 233.500			
2002: 288.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero delle comunicazioni	227.800	234.800	233.800
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 6.000			
2002: 6.000			
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.477.800	1.041.800	1.041.800
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 436.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	120.000	120.000	120.000
Ministero per i beni e le attività culturali	68.000	73.000	68.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 4.000			
2002: 4.000			
Ministero dell'ambiente	115.000	125.000	55.000

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	699.500	702.500	702.500
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 6.000			
2002: 6.000			
 TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	 4.557.063	 4.498.300	 4.267.300
 2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
Ministero dei lavori pubblici	<i>(a)</i> - 104.000	<i>(a)</i> - 143.000	<i>(a)</i> - 143.000
 TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDU- ZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	 - 104.000	 - 143.000	 - 143.000
 TOTALE TABELLA B . . .	 4.453.063	 4.355.300	 4.124.300

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707)	35.894	36.612	37.344
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)	28.765	29.627	30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)	60.000	60.000	60.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)	240.000	138.000	138.000
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)	497.000	294.000	295.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (art. 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (art. 39, comma 3):			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)	46.469.000	48.217.000	49.954.000
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) ..	7.333.000	–	–
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)	86.542	86.542	86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) .	225.000	225.000	225.000
– ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	185.000	185.000	220.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)	100.000	75.000	–

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	10.000	10.000	10.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	575	575	575
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951)	70.000	70.000	72.000
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930)	260.000	260.000	260.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	140.000	140.000	140.000
- ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501)	26.000	26.000	26.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815)	449.000	449.000	449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503) ...	25.000	25.000	30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: - ART. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121)	13	13	13
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124)	22.045	22.045	22.045

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430) ..	24.000	24.000	24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505)	7.000	7.000	7.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)	3.700	3.700	3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	360.000	360.000	360.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714)	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	58.309.534	52.396.114	54.102.735

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856)	300	300	300
	20.316	20.316	20.316

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	5.400	5.400	5.400
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1642)	2.976	2.976	2.976
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3682)	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 2712)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	671.887	671.887	672.887

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1641; 3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2241; 4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3441; 7.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)	3.855	3.855	3.855
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 2651, 2681)	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744)	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1643)	359	359	359
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2751)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (6.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3413)	-	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	701.352	711.352	712.352
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE**

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)	750	750	750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)	17.870	17.870	17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lett. b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)	450.000	400.000	450.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	468.620	418.620	468.620
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)	40.000	40.000	40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	6.800	6.800	6.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	1.011	280	280
	<hr/> 97.811	<hr/> 97.080	<hr/> 97.080

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	2.000.000	1.500.000	1.000.000
---	-----------	-----------	-----------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
- ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) ...	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)	750.000	600.000	600.000
	4.750.000	4.100.000	3.600.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339) ...	3.100	3.100	3.100
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)	942	942	942
	14.042	14.042	14.042

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908)	91.500	91.500	91.500
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)	14.000	14.000	14.000
	138.000	138.000	138.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055)	26.957	26.957	26.957
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661)	11.000	11.000	11.000
	37.957	37.957	37.957

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850)	60.000	60.000	65.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930)	42.600	42.600	42.600
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210)	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)	5.024	5.024	5.024
	<hr/> 557.624	<hr/> 557.624	<hr/> 562.624

**MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)	75.000	75.000	75.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lett. a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)	205.000	205.000	205.000
– ART. 8, comma 1, lett. b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101) .	150.000	150.000	160.000
	<hr/> 430.000	<hr/> 430.000	<hr/> 440.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630)	250	250	250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	500.000	450.000	450.000
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità: (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990)	210.000	210.000	210.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro: (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000)	160.000	160.000	160.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)	4.500	4.500	4.500
	<hr/> 874.750	<hr/> 824.750	<hr/> 824.750

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601) ...	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215)	970.000	970.000	980.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804)	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951)	39.064	39.064	39.064

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802)	20.000	20.000	20.000
	1.053.564	1.053.564	1.063.564
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p)	95.000	95.000	95.000
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 8008)	104.450	104.450	104.450
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001)	123.000	123.000	123.000
	322.450	322.450	322.450

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7592)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256)	150.000	150.000	200.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)	195.000	195.000	200.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
- ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263)	11.200.000	11.200.000	11.350.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265)	78.000	78.000	78.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536)	2.402.000	2.402.000	2.402.000
	14.246.000	14.246.000	14.451.000
TOTALE GENERALE . . .	82.022.020	75.367.869	76.855.490

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)	130.000	340.000	350.000
Legge n. 1089 del 1968 di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550)	200.000	200.000	200.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402)	-	-	5.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)	-	-	40.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane:			
- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)	150.000	150.000	150.000
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)	-	-	26.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)	-	-	18.800
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)	10.000	10.000	-
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:			
- ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240)	10.000	10.000	5.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)	-	10.000	10.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:			
- ART. 6, primo comma, lettera <i>b</i>): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)	25.000	20.000	15.000
- ART. 6, primo comma, lettera <i>c</i>): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)	20.000	5.000	-
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e art. 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	10.000	-	-
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:			
- ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)	5.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)	10.000	10.000	-
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);			
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481)	15.000	15.000	15.000
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)	50.000	100.000	600.000
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)	-	-	250.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)	2.950.000	2.800.000	4.000.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)	5.000	10.000	10.000
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)	-	-	25.000

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)	10.000	10.000	-
--	--------	--------	---

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)

	30.000	30.000	730.000
--	--------	--------	---------

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)

	-	-	130.000
--	---	---	---------

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410) ..	-	-	200.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)	-	-	80.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	-	-	60.000
- ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)	-	-	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	-	-	200.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)	-	-	280.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)	25.000	25.000	25.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)	-	-	100.000
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) ...	-	-	130.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)	800.000	-	-
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)	150.000	150.000	150.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600)	15.000	15.000	-
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)	100.000	100.000	100.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)	990.000	990.000	990.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232 ...	-	-	225.000
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464)	10.000	10.000	10.000
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: Finanziamento INFEM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)	25.000	25.000	25.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

190.000	-	-
---------	---	---

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

120.000	120.000	120.000
---------	---------	---------

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

- ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)

100.000	100.000	100.000
---------	---------	---------

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008)

-	300.000	-
---	---------	---

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<i>(milioni di lire)</i>			
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: - ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)	2.000.000	5.000.000	5.000.000
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)	100.000	100.000	100.000
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico: - ART. 1, comma 1: (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n.426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	300.000	–	–
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)	55.000	55.000	55.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	700.000	–	–
– ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) ...	1.717.000	1.864.000	2.905.000
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	1.620.000	715.000	715.000
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria - cap. 7560) .	300.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186

	100.000	100.000	100.000
TOTALE . . .	13.097.000	13.794.000	18.610.800

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l’indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
	<i>(milioni di lire)</i>		
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato:			
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095) (1)	–	– 18.000	– 18.000
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7096) (2)	–	– 70.000	– 70.000
	–	– 88.000	– 88.000

(1) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire 90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.

(2) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire 350.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è compreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

– ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7262)

4.600	–	–	–	–
-------	---	---	---	---

4.600	–	–	–	
-------	---	---	---	--

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):

– ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)

37.000	–	–	–	–
--------	---	---	---	---

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)

30.000	98.500	–	–	–	3
--------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 7611)	31.250	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) ..	100.400	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.690	–	–	–	–	
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) ..	15.000	15.000	–	–	–	2
– ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
– ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) ..	20.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
– ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2 della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	1.620.000	715.000	715.000	–	–	3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:						
– ART. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	99.700	99.700	99.700	–	–	3
– ART. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	84.800	84.800	84.800	–	–	3
– ART. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	–	35.000	35.000	–	–	3
	2.298.840	1.208.000	1.094.500	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

3. *Interventi per calamità naturali.*

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8502, 8504)	12.500	12.500	17.500	–	–	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8571)	2.000	2.000	4.000	–	–	3
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7483)	–	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9190)	75.440	100.000	122.800	127.200	2003	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 – Fondo per la protezione civile – cap. 9353/P)

107.000	135.000	80.000	–	–	3
---------	---------	--------	---	---	---

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8500)

200.000	300.000	350.000	970.000	2004	3
---------	---------	---------	---------	------	---

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7484; 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8602)

100.000	100.000	233.000	–	–	3
---------	---------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	120.000	120.000	120.000	1.940.000	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotona (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	35.000	35.000	35.000	525.000	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 – Difesa del suolo – cap. 7008)	–	300.000	–	–	–	3
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332) ..	4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7302)	10.000	25.000	25.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
– ART. 50, comma 1, lettera l): Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7250) ...	15.000	15.000	15.000	–	–	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7302)	15.000	15.000	15.000	–	–	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile.						
– ART. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7804)	3.000	3.000	3.000	–	–	3
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	47.000	47.000	47.000	799.000	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	3.000	3.000	3.000	51.000	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	29.500	33.000	33.000	561.000	2019	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

– ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7309; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260) ...

313.000	50.000	–	–	–	3
---------	--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9)

(Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 – Metropolitane – cap. 9150; 8.2.1.11 – Aree depresse – cap. 9103; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)

121.170	–	–	–	–	
---------	---	---	---	---	--

(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)

42.830	–	–	–	–	
--------	---	---	---	---	--

Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4)

(Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590)

50.000	69.142	–	–	–	3
--------	--------	---	---	---	---

(Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7257; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662)

633.221	85.771	–	–	–	3
---------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7164; 4.2.1.3 – Edilizia di servizio – cap. 7251; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	66.355	240.889	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P; 8.2.1.1 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 8060)	28.394	–	–	–	–	3
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7716; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7773)	50.000	70.713	–	–	–	3
(Ambiente: 3.2.1.1 – Parchi nazionali e aree protette – cap. 7448; 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P) ..	51.508	68.792	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	168.750	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.17 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8573; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230)	1.504.784	1.475.753	–	–	–	
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 – Aree depresse – cap. 2220; 4.1.2.3 – Aree depresse – cap. 2520; 5.1.2.2 – Aree depresse – cap. 2920; 6.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3220; 7.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3520; 10.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4220; 11.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4520)	52.950	131.816	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7257; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 6.2.1.3 – Risana-mento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662; 6.2.1.17 – Patrimonio culturale statale – cap. 8951)	460.372	235.704	–	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7164; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	183.133	316.621	–	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8331)	130.574	170.592	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	1.086.432	350.000	–	–	–	3
(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 – Occupazione – cap. 7670/P)	20.000	–	–	–	–	
(Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P)	131.513	381.022	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	168.750	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n.208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:

(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 9356)

3.202.299 6.305.606 6.142.599 - - 3

(Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - cap. 3590)

200.000 150.000 - - - 3

(Lavori pubblici: 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - cap. 7669; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013)

268.760 789.182 409.601 - - 3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7180)

68.507 113.440 42.987 - - 3

(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599)

34.360 64.105 26.901 - - 3

(Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

635.000 1.250.000 600.000 - - 3

(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670/P)

15.000 - - - -

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
(Beni culturali: 3.2.1.9 – Intese istituzionali di programma – cap. 7510; 4.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 7790; 5.2.1.6 – Intese istituzionali di programma – cap. 8060) .	20.501	36.382	15.267	–	–	3
(Ambiente: 4.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 7771)	39.007	72.775	30.538	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.3 – Intese istituzionali di programma – cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	116.566	568.510	32.107	–	–	3
– ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8591)	73.100	73.100	–	–	–	3
– ART. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8592; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230)	2.800.000	2.900.000	–	–	–	3
(Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065)	300.000	300.000	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800)	1.250.000	1.250.000	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	200.000	200.000	–	–	–	3
	20.600.316	24.193.834	10.000.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

5. *Credito agevolato al commercio.*

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990 n. 174 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)

106.000 – – – –

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)

124.000 209.600 – – –

230.000 209.600 – –

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.*

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– ART. 6, primo comma, lettera *b*): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 8610)

25.000 20.000 15.000 – –

– ART. 6, primo comma, lettera *c*): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 – Aree depresse – cap. 7350)

20.000 5.000 – – –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia.						
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 7151, 7153, 7154, 7157)	3.500	3.500	3.500	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7158; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7262)	2.000	2.000	2.000	–	–	3
(Beni culturali: 3.2.1.7 – Interventi per Venezia – cap. 7601)	1.000	1.000	1.000	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 7107, 7108, 7118)	3.500	3.500	3.500	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.						
– ART. 50 comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 – Interventi per Venezia – capp. 7585, 7586)	6.000	16.000	16.000	–	–	3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 7152, 7154)	14.000	34.000	34.000	–	–	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.						
– ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8660)	4.000	4.000	4.000	4.000	2003	3
	79.000	89.000	79.000	4.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
<i>7. Provvidenze per l'editoria.</i>						
Legge n.549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 – Editoria libraria – cap. 7551)	5.000	5.000	5.000	15.000	2005	3
	5.000	5.000	5.000	15.000		
<i>8. Edilizia residenziale e agevolata.</i>						
Decreto-legge n.9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n.94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7251)						
	–	200.000	221.900	–	–	3
Legge n.345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 – Eliminazione barriere architettoniche – cap. 9473) .	20.000	–	–	–	–	
Legge n.295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8160)	161.600	100.000	100.000	–	–	
	181.600	300.000	321.900	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
9. Mediocredito centrale – SIMEST Spa.						
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658)	130.000	340.000	350.000	–	–	3
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7660)	150.000	150.000	150.000	–	–	
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	–	–	133.400	–	–	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	50.000	50.000	44.600	–	–	3
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:						
– ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 – Cooperazione allo sviluppo – cap. 7240)	10.000	10.000	5.000	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	50.000	50.000	34.600	–	–	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658)	70.000	70.000	70.000	616.000	2004	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658)	75.000	75.000	75.000	375.000	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	50.000	50.000	50.000	600.000	2006	3
	585.000	795.000	912.600	1.591.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
10. Artigiancassa.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	50.000	50.000	69.750	–	–	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)						
	50.000	50.000	29.750	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	195.000	195.000	195.000	450.000	2007	3
	295.000	295.000	294.500	450.000		

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 7350)	6.200.000	6.200.000	6.200.000	16.373.000	2005	3
---	-----------	-----------	-----------	------------	------	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Decreto-legge n.457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7098)

3.500 3.500 3.500 21.000 2008 3

Legge n.194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

– ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7160)

15.000 15.000 15.000 – – 3

– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)

195.000 195.000 195.000 1.755.000 2011 3

– ART. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7319)

20.000 20.000 20.000 – – 3

– ART. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 – Trasporti pubblici locali – cap. 7340)

2.500 2.500 2.500 – – 3

– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)

1.000 1.000 1.000 10.000 2012 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7069)	50.000	50.000	50.000	320.000	2009	3
– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7094) ..	5.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n.354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095)	110.000	110.000	110.000	554.000	2007	3
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7096)	250.000	250.000	250.000	1.250.000	2007	3
Legge n.366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 – Mobilità ciclistica – cap. 7111) ...						
	10.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n.413 del 1998: Rifi nanziamen to degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nei porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7265)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
– ART. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7045 .	20.000	20.000	20.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
– ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: 4.2.1.6 – Sistemi idroviari – cap. 7331	40.000	40.000	40.000	–	–	3
– ART. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 – Informatica di servizio – cap. 7476	4.400	4.400	4.400	–	–	3
 Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione trodesionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7235)	5.400	5.400	5.400	–	–	3
 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7068) ...	80.000	180.000	180.000	–	–	3
	7.111.800	7.299.800	7.299.800	20.723.000		

12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*

Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8154)	10.000	10.000	–	–	–	3
---	--------	--------	---	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
Legge n.831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8157)	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n.521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: – ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8158)	10.000	10.000	–	–	–	3
	30.000	30.000	–	–		

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

Decreto-legge n.475 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.573 del 1996,
recante misure urgenti per le università e gli enti
di ricerca:

– ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e
Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 –
Accordi internazionali per la ricerca scientifica –
cap. 7591)

7.000 – – – –

– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e
astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 –
Edilizia universitaria, grandi attrezzature e
ricerca scientifica – cap. 7111/P)

8.000 8.000 – – – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
– ART. 6, comma 3: finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7526)	40.000	25.000	25.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:						
– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e pro- grammazione economica: 3.2.1.47 – Ricerca scientifica – cap. 7672)	10.000	10.000	10.000	–	–	
	65.000	43.000	35.000	–	–	3
<hr/>						
14. <i>Interventi a favore dell'industria naval- meccanica</i>						
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 1, comma 1, lettera <i>a</i>): contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7205)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
– ART. 1, comma 1, lettera <i>b</i>): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7210)	30.000	30.000	30.000	–	–	3
– ART. 8, comma 3, lettera <i>e</i>): Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Pontenziamento – cap. 7504)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
	100.000	100.000	100.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061)

3.887.000 3.887.000 990.000 – – 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8031)

20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3

– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8032) ...

20.000 20.000 20.000 280.000 2016 3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8033)

55.000 75.000 75.000 1.250.000 2017 3

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

– ART. 3, comma 1: adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)

61.600 61.600 61.600 – – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1 lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)	50.000	70.000	70.000	–	–	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8066)	–	10.000	10.000	–	–	3
	4.093.600	4.143.600	1.246.600	1.810.000		

17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d’intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia penitenziaria – cap. 8481) .	113.390	15.000	15.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 50, comma 1, lettera <i>f</i>): Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 – Edilizia penitenziaria – cap. 8730)	80.000	80.000	80.000	–	–	3
	193.390	95.000	95.000	–		

19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 – Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie – cap. 7402)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: – ART. 4, comma 3, lettera <i>d</i>): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8111)	5.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 – Difesa del suolo – cap. 8561)	730.000	730.000	730.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica.: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: – ART. 13, comma 6- <i>sexies</i> : Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7589) ..	3.000	–	–	–	–	
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale – ART. 1 comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – capp. 7081, 7082)	446.200	16.200	16.200	–	–	3
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7616; 5.2.1.1 – Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale – capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 8254)	55.000	55.000	55.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082)	700.000	–	–	–	–	
	2.044.200	916.200	916.200	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
21. Interventi in agricoltura						
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 – Cassa proprietà contadina – cap. 7171)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)	200.000	200.000	200.000	–	–	3
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 8130)	280.000	280.000	280.000	–	–	3
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:						
– ART. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 – Informazione e ricerca – cap. 7624)	10.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7186)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
	610.000	610.000	610.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8104)

5.000	10.000	10.000	–	–	3
-------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici: 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8875)

18.500	–	–	–	–	
--------	---	---	---	---	--

(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7710; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7765)

6.500	–	–	–	–	
-------	---	---	---	---	--

30.000	10.000	10.000	–		
--------	--------	--------	---	--	--

23. *Università (compresa edilizia).*

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7109)

550.000	600.000	600.000	–	–	3
---------	---------	---------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:						
– ART. 1, comma 1, lettera <i>e</i>): Progetto <i>Large Binocular Telescope</i> (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111/P) ...	4.600	–	–	–	–	
– ART. 1, comma 1, lettera <i>f</i>): Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P) ...	52.500	–	–	–	–	
– ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie. (Lavori pubblici: 6.2.1.8 – Opere varie – cap. 8551)	6.000	6.000	–	–	–	3
	613.100	606.000	600.000	–		
 24. <i>Impiantistica sportiva.</i>						
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (Beni culturali: 7.2.1.2 – Impianti sportivi – cap. 8261) .	20.000	20.000	–	–	–	3
	20.000	20.000	–	–		
 25. <i>Sistemazione aree urbane.</i>						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 – Fondo per Roma capitale – cap. 9410)	200.000	200.000	200.000	–	–	3
	200.000	200.000	200.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

27. Interventi diversi.

Legge n.7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n.155 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n.243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 8140)	40.000	40.000	40.000	–	–	3
Decreto-legge n.791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: – ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 – Formazione professionale – capp. 7710, 7711)	26.000	26.000	26.000	–	–	3
Legge n.979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – capp. 7570, 7572, 7573)	8.800	8.800	8.800	–	–	3
(Ambiente: 8.2.1.2 – Mezzi navali ed aerei – cap. 8461)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): – ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 9100)	250.000	250.000	250.000	–	–	3
Legge n.183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620)	2.950.000	2.800.000	4.000.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 – Progetti eseguibili – cap. 9131)

25.000 25.000 25.000 – – 3

Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 – Istituti di credito di diritto pubblico – cap. 7454)

16.667 – – – –

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 7340)

130.000 130.000 130.000 – – 3

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 – Pesca – capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) .

63.043 63.043 60.000 – – 3

– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d’esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 – Pesca – cap. 7995)

1.000 1.000 1.000 – – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali: 3.2.1.3 – Progetto Leopardi – cap. 7451)	2.000	–	–	–	–	
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 8680)	25.000	25.000	25.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: – ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7601) ...	50.000	50.000	100.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: – ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7236)	130.000	130.000	130.000	–	–	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: – ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 – Occupazione – cap. 7670)	800.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4- <i>bis</i> : Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640)	150.000	150.000	150.000	–	–	3
Legge n.317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8600)	15.000	15.000	–	–	–	
Decreto-legge n.515 del 1994, convertito, con modificazioni dalla legge n.596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7232)	225.000	225.000	225.000	–	–	3
Decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: – ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile – cap. 7464) . . .	10.000	10.000	10.000	–	–	
Decreto-legge n.630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 – (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1- <i>bis</i>) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	600.000	600.000	–	–	–	3
Decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: – ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	190.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
Legge n.196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, Bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 – Occupazione – cap. 8720)	100.000	100.000	150.000	–	–	3
Legge n.251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8001)	3.000	3.000	–	–	–	3
Legge n.270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 – Giubileo 2000 – cap. 9412)	200.000	–	–	–	–	
Legge n.276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari: – ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7106/P)	10.000	–	–	–	–	
Legge n.449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: – ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 – Poste italiane Spa – cap. 7331)	1.000.000	1.000.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(milioni di lire)</i>						
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 – SACE – cap. 8100)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap. 7647)	300.000	300.000	500.000	–	–	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 – Opere varie – cap. 7121)	30.000	30.000	30.000	480.000	2018	1
Legge n. 413 del 1998: Rifi nanziamen to degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 8, comma 3, lettera a): Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7574)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
– ART. 8, comma 3, lettera b): Costruzione di unità navali per la vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7575)	20.000	20.000	20.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Decreto-legge n.450 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.39 del 1999:
Disposizioni per assicurare interventi urgenti di
attuazione del Piano sanitario nazionale
1998-2000:

– ARTT. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanità
(Sanità: 5.2.1.4 – Informatica di servizio – cap.
7570; 5.2.1.5. – Edilizia sanitaria – cap. 7580

103.532	–	–	–	–	–	–
---------	---	---	---	---	---	---

– ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia
sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia
sanitaria – cap. 8541

135.000	200.000	–	–	–	–	3
---------	---------	---	---	---	---	---

Legge n.477 del 1998: Autorizzazione di spesa per
l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di
immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di
alloggi per il personale (Affari esteri: 2.2.1.1 –
Edilizia di servizio – cap. 7501)

23.000	23.000	23.000	42.500	2004	3
--------	--------	--------	--------	------	---

Legge n.28 del 1999: Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell’Amministra-
zione finanziaria e di revisione generale del
catasto (Spese per la realizzazione di un
programma per la costruzione e l’ammo-
dernamento di immobili) (articoli 29, comma 4
e 28, comma 3) (Finanze: 4.2.1.1 – Edilizia di
servizio – cap. 7101; 7.2.1.1 – Edilizia di
servizio – cap. 7282)

79.500	79.500	79.500	67.400	2003	3
--------	--------	--------	--------	------	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(milioni di lire)

Legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7271)	40.000	40.000	–	–	–	3
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7688)	80.000	80.000	80.000	1.360.000	2019	3
– ART. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7381)	10.000	10.000	10.000	70.000	2009	3
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	20.000	30.000	30.000	–	–	3

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

– ART. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – edilizia di servizio – cap. 8663)	45.000	–	–	–	–	
– ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7776)	4.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
	<i>(milioni di lire)</i>					
– ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 – Acquisizione di beni bibliografici e archivistici – cap. 7507)	1.000	–	–	–	–	–
– ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 – Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale – cap. 7253)	6.895	–	–	–	–	–
	11.603.537	10.303.443	10.348.400	2.304.900		
TOTALE	51.832.423	52.791.977	35.345.800	31.891.100		

ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA *F*), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208)

ALLEGATO N. 1
(Articolo 2, comma 7)

Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7658)

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca – cap. 7550/p)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici – cap. 7402)

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole – cap. 7171)

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8140)

Decreto-legge n. 251 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7660)

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza – capp. 7710, 7711)

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7251)

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (Trasporti e navigazione – capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente – cap. 8461)

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- Art. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7657)

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici – cap. 8154)

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7240)
- Art. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici – capp. 7483, 8304, 8605)

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera *b*): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8610):
- Art. 6, primo comma, lettera *c*): Fondo per Gorizia (Industria – cap. 7350)

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e art. 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria - cap. 7800)

Legge n. 64 del 1986, art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8590)

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- Art. 4, comma 3, lettera *d*): opere di bonifica idraulica (Politiche agricole – cap. 8111)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici – cap. 8157)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici – cap. 8481)
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca – cap. 7109/p)
- Art. 7, comma 15, lettera *d*): Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7281)
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9100)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8620/p)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole – cap. 8104)
- Art. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici – cap. 7123)
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9131)

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici – cap. 8158)

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561)

Legge 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali – cap. 8261)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9190)

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7340)

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9410)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno del 1990 al gennaio 1991:

– Art. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9353)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole – capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

– Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole – cap. 7995)

Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (art. 9, comma 4) (Finanze – capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

– Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8500)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali – cap. 7451)

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

– Art. 1, comma 3 (Politiche agricole – cap. 7439)

– Art. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8130)

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8680)

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

– Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità – cap. 7601)

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno – cap. 7236)

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro – cap. 7670)
- Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza – cap. 8601)
- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8640)

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole – cap. 8217)

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici – cap. 8600)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9260)

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici – cap. 8061/p)

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno – cap. 7232/p)

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici – capp. 7484, 8602)

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7464)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali – cap. 7551)

- Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996:
Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
- Art. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca – cap. 7526/p)
 - Art. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca – cap. 7528/p)
 - Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca – cap. 7111/p)
- Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996:
Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Art. 9) (Politiche agricole – capp. 3056, 3057 e 3058)
- Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.a. (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7350)
- Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997:
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno – cap. 7239)
 - Art. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici – cap. 7181)
- Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997:
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (art. 1, comma 1) (Politiche agricole – cap. 8212)
- Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (art. 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8720)
- Legge n. 242 del 1997: Rifiinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici – cap. 8875; Beni culturali – capp. 7765, 7710)
- Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti)
- Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (art. 2) (Affari esteri – cap. 8001)

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca – cap. 7533)
- Art. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7380)
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7401)

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (art. 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9412)

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

- Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia – cap. 7010)

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

- Art. 1, comma 3: Opere viarie – Milano Malpensa (Lavori pubblici – cap. 8064)
- Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici – cap. 9473)
- Art. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca – cap. 7318)
- Art. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e città di Napoli (Lavori pubblici – cap. 8484)

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7331)

Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità:

- Art. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione – cap. 7086)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione – cap. 7098)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998:

Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi:

- Art. 13, comma 6-*sexies*: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici – cap. 7589)
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332):
- Art. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- Art. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- Art. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- Art. 23-*quinquies*: Incendi boschivi (Politiche agricole – cap. 8212)

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8101)
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8100)

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998:

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente – cap. 7008)

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7647)
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione – cap. 7056)
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione – cap. 7056)
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione – cap. 7069)
- Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione – cap. 7094)

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7672)

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8590)
- Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8591)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- Art. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici – cap. 8160)
- Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici – cap. 7262)

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione – cap. 7111)

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

- Art. 1, comma 1 (Politiche agricole – cap. 7624)
- Art. 1, comma 3 (Politiche agricole – cap. 7185)

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente – cap. 7052)
- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifi naziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente – capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)

Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali:

- Art. 1, comma 1: Rifi naziamento Fondo di intervento (Beni culturali – cap. 8212)
- Art. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali – cap. 7717)
- Art. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali – cap. 7719)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente – cap. 7052)
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8541)
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria – cap. 7800)
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità – cap. 7560)

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

- Art. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità – cap. 7580)
- Art. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità – cap. 7570)

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

- Art. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze – cap. 7101)

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi in materia di protezione civile:

- Artt. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)
- Artt. 5 e 6: Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7271)
- Art. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7688)
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole – cap. 7186)

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

- Art. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici – cap. 8663)

- Art. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali – cap. 7706)
- Art. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali – cap. 7507)
- Art. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9349)
- Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali – cap. 7253)

